



Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001

Parte Speciale

Sezione

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi
o gravissime commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro**

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00		Adozione	Consiglio di Amministrazione

INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato	4
1.2 Processi e attività sensibili	6
1.3 Principi di comportamento	6
1.4 Protocolli Specifici	7

1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute dei lavoratori.

L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti (di natura colposa) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è introdotta dal legislatore con la legge n. 123/2007 che ha anticipato la riforma e il riassetto della normativa in materia avvenuta successivamente con emanazione del D.Lgs 81/08 ("Testo unico Sicurezza").

Secondo l'art. 30 del citato D.Lgs 81/2008 il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente ex D.Lgs 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico/strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle verifiche periodiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre il Modello deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle attività.

In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL del 28 Settembre 2001 o al British standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

Per le piccole e medie imprese inoltre, sono state predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro delle procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione di Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idoneo a prevenire i reati previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/01.

Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per

la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (1) (2) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1.2 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la Cooperativa sono principalmente:

Processo	Attività sensibili
Gestione sicurezza luoghi di lavoro	Gestione elementi sistema salute e sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> - Politica della sicurezza - Formalizzazione struttura aziendale salute sicurezza - Aggiornamento alle prescrizioni legislative - Valutazione dei rischi e predisposizione misure di prevenzione e protezione - Gestione appalti e rischi interferenziali - Gestione emergenze e primo soccorso - Riunioni periodiche della sicurezza - Sorveglianza sanitaria - Formazione e informazione dei lavoratori - Procedure e istruzioni in materia salute e sicurezza - Verifica applicazione e efficacia procedure adottate - Rispetto degli standard tecnico strutturali impianti, attrezzature, luoghi di lavoro.

Le disposizioni contenute della presente Sezione hanno come destinatari alcuni specifici soggetti con attribuzione di compiti e responsabilità differenti:

- Datore di lavoro e soggetti delegati;
- Dirigenti e Responsabili di area/funzione (primo livello)
- Preposti
- Rspg (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
- Addetti primo soccorso e prevenzione incendi
- Medico competente
- Lavoratori
- Terzi destinatari

1.3 Principi di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della Cooperativa che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;

- osservare gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le procedure adottate dalla Cooperativa in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- osservare i CCNL in vigore per i dipendenti della Cooperativa;
- comunicare con tempestività al Rspso o al proprio Responsabile di area e all'OdV eventuali situazioni di rischio o pericolo (ad esempio mancati infortuni) o violazioni norme comportamentali (ad esempio contenute nel Codice Etico) o delle procedure aziendali in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e salute dei lavoratori e la continua identificazione e valutazione dei rischi (DVR);
- informare e formare i lavoratori e fornitori (appalti) sul funzionamento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro della Cooperativa e la formazione obbligatoriamente prevista dalle normative nazionali e regionali;
- informare i lavoratori delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme e delle procedure aziendali previste dal sistema di gestione per la sicurezza;
- definire le modalità di aggiornamento delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza;
- definire le modalità di gestione degli infortuni e dei mancati infortuni;
- garantire idonee e sufficienti risorse umane e materiali opportunamente formate e in possesso di qualifiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa e in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- definire modalità per la manutenzione periodica o straordinaria degli impianti e delle attrezzature e delle strutture aziendali (ad esempio edifici, etc.).

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex art. 25 septies D. Lgs 231/01;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.4 Protocolli Specifici

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla Cooperativa alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs 231/2001.

A seguito per ciascun Processo e Attività sensibile si riporta l'elenco delle funzioni coinvolte, delle procedure e dei protocolli adottati e dei flussi informativi da inoltrare all' Organismo di Vigilanza:

Processo: Gestione sicurezza luoghi di lavoro

Attività: Gestione elementi sistema salute e sicurezza: - Politica della sicurezza - Formalizzazione struttura aziendale salute sicurezza - Aggiornamento alle prescrizioni legislative - Valutazione dei rischi e predisposizione misure di prevenzione e protezione - Gestione appalti e rischi interferenziali - Gestione emergenze e primo soccorso - Riunioni periodiche della sicurezza -

Sorveglianza sanitaria - Formazione e informazione dei lavoratori - Procedure e istruzioni in materia salute e sicurezza - Verifica applicazione e efficacia procedure adottate - Rispetto degli standard tecnico strutturali impianti, attrezzature, luoghi di lavoro.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
DL/RSPP	DVR.	<p>Adeguamento SGSL:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adozione politica in materia di salute e sicurezza. - Definizione Piano di miglioramento continuo della salute e sicurezza. - Aggiornamento del DVR e definizione misure di prevenzione e protezione. - Gestione appalti. -Adozione procedure e istruzioni operative in materia sicurezza. 	<p>Segnalazione tempestiva ad OdV in caso di Infortuni superiori a 10 gg.</p> <p>Invio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modifiche e aggiornamento DVR e/o sistema deleghe sicurezza Elenco infortuni su base annuale Relazione annuale Sicurezza Piano formativo annuale e attività svolte in materia sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Audit in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.